



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/187 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare l'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che un atto delegato possa prescrivere che le partite di determinati animali e merci entrino nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 stabilendo prescrizioni per l'ingresso al fine di garantire che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni siano conformi alle prescrizioni pertinenti stabilite nella normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali destinati alla produzione di alimenti e le merci destinate al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa all'ingresso nell'Unione solo da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽³⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

- (4) L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali destinati alla produzione di alimenti e le merci destinate al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa all'ingresso nell'Unione solo da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione. Le preparazioni di carni di conigli d'allevamento, di leporidi selvatici e di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi sono incluse in tale insieme di animali e merci e dovrebbero pertanto essere aggiunte ai prodotti di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Inoltre, per quanto riguarda i paesi terzi elencati negli allegati V e VI, le prove e le garanzie della conformità alle pertinenti prescrizioni dell'Unione già fornite riguardano le preparazioni di carni di conigli d'allevamento e di leporidi selvatici, nonché le preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo che dispone di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.
- (6) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo che rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, ed è incluso nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione, di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (7) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in deroga all'articolo 7, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione da paesi terzi che non dispongono di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato ma che garantiscono che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione possa decidere di includere un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento solo se l'autorità competente di tale paese terzo le fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292. Tali prove e garanzie devono consistere in informazioni sulle procedure in vigore in tale paese terzo per garantire la tracciabilità e l'origine degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione.
- (8) L'Ucraina figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per i conigli e i relativi prodotti, e nell'allegato V per «Solo conigli d'allevamento». L'Ucraina ha tuttavia informato la Commissione di non essere interessata a continuare a esportare carni di conigli nell'Unione e non ha pertanto fornito garanzie della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292. È pertanto opportuno sopprimere l'indicazione «X» per i conigli dalla voce relativa all'Ucraina di cui all'allegato -I e la voce relativa all'Ucraina dall'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (9) L'Ucraina figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «M» per l'acquacoltura e nell'allegato VIII di tale regolamento di esecuzione con l'osservazione «Solo gasteropodi marini». L'Ucraina non ha fornito le necessarie garanzie della conformità alle pertinenti prescrizioni dell'Unione. La voce relativa all'Ucraina dovrebbe pertanto essere soppressa dall'elenco di cui all'allegato VIII di tale regolamento di esecuzione e l'indicazione «M» per l'acquacoltura dovrebbe di conseguenza essere soppressa dalla voce relativa all'Ucraina di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (10) L'Albania intende utilizzare per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione solo crostacei crudi provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei crudi nell'Unione. L'Albania ha fornito le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con il simbolo «Δ» per i crostacei.

- (11) La Macedonia del Nord ha presentato un piano di controllo per i budelli. Tale piano offre le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto essere approvato. La Macedonia del Nord dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per i budelli.
- (12) L'Uganda ha presentato un piano di controllo per l'acquacoltura: pesci e prodotti ottenuti da pesci. Tale piano offre le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto essere approvato. L'Uganda ha inoltre fornito prove e garanzie del fatto che i pesci e i prodotti ottenuti da pesci sono conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Unione. L'Uganda dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per l'acquacoltura riferita a «Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci» e nell'allegato IX con la stessa osservazione.
- (13) La Repubblica del Kirghizistan ha presentato un piano di controllo per il miele. Tale piano offre le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto essere approvato. La Repubblica del Kirghizistan dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per il miele.
- (14) Israele figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per il latte. Israele ha chiesto di essere incluso nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 con una «O» per le uova nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. In base a tale richiesta, Israele intende produrre ed esportare nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione contenenti uova. Conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 Israele dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I con una «O» per le uova.
- (15) La Tunisia figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per l'acquacoltura. La Tunisia ha chiesto di essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 con una «O» per il latte e le uova nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. In base a tale richiesta, la Tunisia intende produrre ed esportare nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti. Conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 la Tunisia dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I con una «O» per il latte e le uova.
- (16) La Tunisia intende utilizzare per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione solo pollame proveniente dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di pollame nell'Unione. La Tunisia ha fornito le necessarie garanzie e dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con il simbolo «Δ» per il pollame.
- (17) Il Giappone figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per l'acquacoltura e una nota che fa riferimento a «Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci». Il Giappone figura tuttavia nell'allegato IX con l'osservazione «Acquacoltura: solo pesci». L'osservazione relativa al Giappone di cui all'allegato IX dovrebbe pertanto essere modificata in «Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci».
- (18) L'Ucraina figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per l'acquacoltura e una nota che fa riferimento a «Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci». L'Ucraina figura tuttavia nell'allegato IX con l'osservazione «Acquacoltura: solo pesci». L'osservazione relativa all'Ucraina di cui all'allegato IX dovrebbe pertanto essere modificata in «Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci».
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

- 1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e di partite di preparazioni di carni di conigli d'allevamento e di leporidi selvatici

Le partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e le partite di preparazioni di carni di conigli d'allevamento e di leporidi selvatici, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e di partite di preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi

Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e le partite di preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.»;

- 3) gli allegati -I, V, VI, VIII e IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati -I, V, VI, VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono così modificati:

1) l'allegato -I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO -I

Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinati animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui agli articoli 2 bis e 3, all'articolo 6, primo comma, all'articolo 7, primo comma, all'articolo 10, secondo comma, agli articoli 11, 15, 16 e 21 e all'articolo 25, lettere a) e c)

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁶⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
AD	Andorra	X	X	Δ	X		P						X	
AE	Emirati arabi uniti						Δ P	X ⁽²⁾ O	O					
AL	Albania		X				X ⁽¹³⁾ Δ ⁽¹⁴⁾ P	O	X					X
AM	Armenia						X ⁽¹³⁾ P	O	O				X	
AR	Argentina	X	X		X	X	X ⁽¹³⁾ P	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X M	X	X		X	X	X	X
AZE	Azerbaijan						X ⁽¹⁵⁾ P							
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X ⁽¹³⁾ P	X	X				X	
BD	Bangladesh						X P							
BF	Burkina Faso												X	
BJ	Benin												X	
BN	Brunei						X ⁽¹⁴⁾ P							

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁶⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
BR	Brasile	X			X	X	X P	O	X				X	X
BW	Botswana	X					P							
BY	Bielorussia				X ⁽⁷⁾		X ⁽¹³⁾ P	X	X				X	X
BZ	Belize						X ⁽¹⁴⁾ P							
CA	Canada	X	X	X	X	X	X M	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera ⁽⁶⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹³⁾ M	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X ⁽⁴⁾	X		X	X ⁽¹³⁾ M	X			X		X	X
CM	Camerun												X	
CN	Cina					X	X P	O	X	X			X	X
CO	Colombia						X P	O	Δ					
CR	Costa Rica						X P							
CU	Cuba						X ⁽¹⁴⁾ P						X	
DO	Repubblica dominicana												X	
EC	Ecuador						X P	O	O					
EG	Egitto													X
ET	Etiopia												X	
FK	Isole Falkland	X	X ⁽⁴⁾											

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁶⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
FO	Isole Fær Øer						X ⁽¹³⁾ P	O	O					
GB	Regno Unito ⁽⁵⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹³⁾ Δ M	X	X	Δ	X	X	X	X
GE	Georgia												X	
GG	Guernsey						M	X						
GL	Groenlandia		X ⁽⁴⁾				M					X		
GT	Guatemala						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O				X	
HK	Hong Kong						Δ P		Δ					
HN	Honduras						X P							
ID	Indonesia						X P	O	O					
IL	Israele ⁽³⁾					X	X ⁽¹³⁾ P	X	O				X	
IM	Isola di Man	X	X ⁽⁴⁾	X			X ⁽¹³⁾ M	X	O				X	
IN	India					O	X P	O	X				X	X
IR	Iran						X ⁽¹⁴⁾ X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					X
JE	Jersey	X					M	X	O					
JM	Giamaica						M							
JP	Giappone	X		Δ		X	X ⁽¹³⁾ M	X	X				Δ	X

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁶⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
KE	Kenya						X ⁽¹³⁾ P							
KG	Repubblica del Kirghizistan												X	
KR	Repubblica di Corea					X	X M	O	O				Δ	
KZ	Kazakhstan												X	
LB	Libano												X	X
LK	Sri Lanka						X P	O	O					
MA	Marocco					X	X ⁽¹³⁾ Δ M	O	O				X	X
MD	Moldova					X	X ⁽¹³⁾ P	X	X				X	
ME	Montenegro	X	X	X		X	X ⁽¹³⁾ P	X	X				X	X
MG	Madagascar						X P	O	O				X	
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X ⁽¹³⁾ P	X	X		X		X	X
MM	Myanmar/Birmania						X P	O	O				X	
MN	Mongolia													X
MU	Maurizio						X ⁽¹³⁾ P	O	O				Δ	
MX	Messico			Δ			X P	O	X				X	
MY	Malaysia					Δ	X P	O	O					

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁶⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
MZ	Mozambico						X ⁽¹⁴⁾ P							
NA	Namibia	X	X ⁽⁴⁾				P				X			
NC	Nuova Caledonia						X ⁽¹⁴⁾					X	X	
NG	Nigeria						X ⁽¹⁴⁾ P							
NI	Nicaragua						X ⁽¹⁴⁾ P						X	
NZ	Nuova Zelanda	X	X	O		O	X ⁽¹³⁾ M	X	O	O	X	X	X	X
PA	Panama						X P	O	O					
PE	Perù						X M							
PH	Filippine						X P	O	O					
PK	Pakistan													X
PM	Saint Pierre e Miquelon					X	P							
PY	Paraguay	X					P							X
RS	Serbia	X	X	X	X ⁽⁷⁾	X	X ⁽¹³⁾ P	X	X	X	X		X	X
RU	Russia	X	X	X		X	O P	X	X			X ⁽⁸⁾	X	X
RW	Ruanda												X	
SA	Arabia Saudita						X P	O	O					

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁶⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
SG	Singapore	Δ	Δ	Δ		Δ	X P	Δ	Δ		X ⁽⁹⁾	X ⁽⁹⁾		
SM	San Marino	X		Δ			O P	X	O				X	
SV	El Salvador												X	
SZ	Eswatini	X					P							
TG	Togo												X	
TH	Thailandia	O		O		X	X M	Δ	X				X	
TN	Tunisia					Δ	X ⁽¹³⁾ M	O	O					X
TR	Turchia					X	X ⁽¹³⁾ M	X	X				X	X
TW	Taiwan						X P	O	X				X	
TZ	Tanzania												X	
UA	Ucraina	X		X		X	X ⁽¹³⁾	X	X				X	X
UG	Uganda						X ⁽¹³⁾						X	
US	Stati Uniti	X	X ⁽¹⁰⁾	X		X	X M	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X ⁽¹³⁾ M	X			X		X	X
UZ	Uzbekistan													X
VE	Venezuela						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					
VN	Vietnam						X M	O	O				X	

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁶⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
WF	Wallis e Futuna												X	
XK	Kosovo ⁽¹¹⁾					Δ								
ZA	Sud Africa						M P				X	X ⁽¹²⁾		
ZM	Zambia												X	

⁽¹⁾ Elenco di paesi terzi e territori (non limitato ai paesi terzi riconosciuti dall'Unione).

⁽²⁾ Solo latte di cammello.

⁽³⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽⁴⁾ Solo ovini.

⁽⁵⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

⁽⁶⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽⁷⁾ Esportazioni nell'Unione di equidi vivi destinati alla macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

⁽⁸⁾ Solo renne.

⁽⁹⁾ Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

⁽¹⁰⁾ Solo caprini.

⁽¹¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹²⁾ Solo ratiti.

⁽¹³⁾ Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci.

⁽¹⁴⁾ Solo crostacei.

⁽¹⁵⁾ Solo prodotti ottenuti da pesci (ad esempio uova e caviale).

⁽¹⁶⁾ Rientrano nell'acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei. I paesi terzi o le loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono automaticamente indicati con una «M» in questa colonna.»;

2) l'allegato V è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e di partite di preparazioni di carni di conigli d'allevamento e di leporidi selvatici di cui all'articolo 8, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 25, lettera e)»;

b) la voce relativa all'Ucraina è soppressa;

- 3) nell'allegato VI, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e di partite di preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi»;
- 4) nell'allegato VIII, la voce relativa all'Ucraina è soppressa;
- 5) nell'allegato IX, le voci relative a Giappone, Ucraina e Uganda sono sostituite dalle seguenti:

JP	Giappone	Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci
UA	Ucraina	Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci
UG	Uganda	Acquacoltura: solo pesci e prodotti ottenuti da pesci».